



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV **COMUNICATO UFFICIALE N° 62 – 21 NOVEMBRE 2025**

Riunione del 12 Novembre 2025

29.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- S.S PGS CARRARESE EUGANEA - in persona del Presidente p.t.
- Sig. **MILANI Loris Paolo** – n.q. di Presidente p.t. della S.S PGS CARRARESE EUGANEA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

S.S. PGS CARRARESE EUGANEA, in persona del Presidente p.t., *per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 comma 4 R.A.T. FIPAV e 1, 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per non aver provveduto a corrispondere, nei modi e termini previsti della normativa federale vigente, la prima rata del premio di compensazione, per l'importo di €175,00 (premio totale € 350,00), a favore dell'affiliato ASD Pool Volley, dovuta a seguito del tesseramento, per la stagione sportiva 2024/2025, dell'atleta P. S. che aveva legittimamente esercitato il recesso dalla ASD Pool Volley;*

MILANI LORIS PAOLO, n.q. di Presidente p.t. della PGS CARRARESE EUGANEA ASD, *per la violazione degli artt.1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 e 61 R.A.T. FIPAV e 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta posta in essere dal sodalizio che lo stesso rappresenta;*

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto del 9/7/2025 con il quale il sodalizio ASD Pool Volley segnalava agli Uffici della Procura Federale il mancato pagamento, da parte della PGS CARRARESE EUGANEA, del premio di compensazione dovuto a seguito del tesseramento dell'atleta P. S. che tempestivamente aveva esercitato il recesso dall'originaria società vincolante.



Ricevuta con nota del 14 Luglio 2025 dell'Ufficio Tesseramento la conferma delle informazioni contenute nell'esposto – *i.e.* importo da versare a titolo di premio di compensazione pari ad € 350,00 – la Procura, in data 16/7/2025, notificava l'atto di conclusioni delle indagini.

Non avendo gli incolpati svolto alcuna attività difensiva, la Procura Federale deferiva gli stessi dinanzi al Tribunale Federale, il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 12/11/2025.

In tale sede il rappresentante della Procura federale, avv. Vincenzo Maccarone, riportandosi all'atto di deferimento correttamente notificato, insisteva per il riconoscimento della responsabilità disciplinare dei prevenuti chiedendo di applicare a carico degli stessi idonea sanzione.

Compariva, altresì, il Presidente Milani il quale confermava di non aver corrisposto il premio.

Il Tribunale Federale si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo, riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere documentalmente provato oltre che ad essere candidamente ammesso dal Presidente del sodalizio che ha riferito *“inizialmente ci è sfuggito e poi ci hanno consigliato di non pagare”*.

Il tardivo pagamento del premio di compensazione non è idoneo a scriminare la condotta antiregolamentare posta in essere. Tuttavia, un adempimento, per quanto intempestivo, è solitamente valutato con favore dal Collegio al momento della determinazione della misura della sanzione disciplinare da comminare.

Nel caso di specie, invece, l'incolpato n.q. ha confermato di aver omesso il pagamento e di aver reiterato la condotta, non versando il premio neanche tardivamente, in virtù di un non meglio precisato ed evidentemente inopportuno consiglio al quale il Presidente ha incautamente aderito.

In tal modo argomentando, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati per gli addebiti agli stessi ascritti, il Collegio ritiene di accogliere le sanzioni proposte dalla Procura che appaiono essere conformi ad una prassi consolidata per casi simili a quello che ci occupa.

PQM

Dispone la sanzione della sospensione da ogni attività federale del tesserato Milani Loris Paolo, n.q. di Presidente p.t. della PGS CARRARESE EUGANEA per mesi tre e la sanzione della multa di € 100,00



(cento/00) a carico della S.S. PGS CARRARESE EUGANEA in persona del Presidente l.r.p.t.

Roma, 18 Novembre 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 21 Novembre 2025